Piccole aziende, tutele crescenti legittime anche per i vecchi dipendenti

scritto da datiweb | Marzo 20, 2024
selezione articoli_20marzo2024 42

Fondazione Fiera Milano, 350 milioni per il futuro della città

scritto da datiweb | Marzo 20, 2024
selezione articoli_20marzo2024 44

INTERNAZIONALIZZAZIONE | Webinar “Export to USA. Trade compliance and tariff migration strategies” – 10

aprile 2024 – ore 15.30

scritto da Monica De Carluccio | Marzo 20, 2024
In occasione dello Study Tour a Washington D.C. del Gruppo di Lavoro “Dogane e commercio internazionale “ (7-10 aprile 2024), Confindustria e KPMG organizzano – per il 10 aprile h15.30 – 17.30 ora italiana – un Workshop su “Export to USA. Trade compliance and tariff migration strategies”, in collegamento dalla sede di Confindustria a Washington D.C.

L’incontro ha l’obiettivo di illustrare i principali aspetti di trade compliance da tenere in considerazione nel commercio con gli USA e le strategie *di tariff mitigation* funzionali all’ottimizzazione dei costi doganali e alla semplificazione delle relazioni con le amministrazioni competenti in ambito trade.

La lingua dei lavori sarà l’inglese.

L’agenda dei lavori prevede interventi di esperti USA della materia.

La partecipazione è gratuita.

È possibile registrarsi o attraverso l’agenda oppure attraverso il seguente link

https://www.confindustria.it/home/appuntamenti/eventi-confindustria/dettaglio-evento/export-to-usa

TURISMO | “Fiere in ambito

turistico: Avviso Open Outdoor Experiences – Paestum (SA) 12/14 aprile 2024” richiesta accreditamento entro il 25/3/2024

scritto da Angela Amaturo | Marzo 20, 2024

La Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 24 di oggi, 19 marzo 2024, ha approvato l’Avviso pubblico esplorativo per la manifestazione d’interesse a partecipare alla fiera OPEN Outdoor Experiences che si svolgerà a Paestum (SA) dal 12 al 14 aprile 2024.

Le aziende del comparto turistico interessati ad essere accreditati presso lo stand della Regione Campania alla manifestazione dovranno far pervenire alla Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo la propria richiesta unicamente via posta elettronica all’indirizzo pec fiereturismo@pec.regione.campania.it entro e non oltre il 25 marzo 2024.

Il riparto delle massime 15 postazioni sarà effettuato in base all’ordine cronologico stabilito dalla data ed ora di spedizione della PEC, fino e non oltre l’esaurimento delle postazioni.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, Centro Direzionale, Isola C5 – Napoli, tel. 0817968784 0817968986 o via e-mail all’indirizzo: manifestazionifieristiche@regione.campania.it

Allegati:

Manifestazione d’interesse OPEN Outdoor Experiences 2024

Allegato A e B OPEN Outdoor Experiences 2024

Allegato C Scheda anagrafica OPEN Outdoor Experiences 2024

allegato-a-e-b-open-outdoor-eperiences-2024 allegato-c-scheda-anagrafica-open-outdoor-eperiences-2024 Manifestazione-d-interesse-open-outdoor-eperiences-2024

Turismo (Angela Amaturo 089200821 – a.amaturo@confindustria.sa.it)

Hannover Messe: b2b - Technology & Business Cooperation Days 2024

scritto da Oreste Pastore | Marzo 20, 2024
Lo Sportello EEN – Enterprise Europe Network di Unioncamere Campania ci ha segnalato questa iniziativa, relativa a due sessioni di BtoB nell’ambito della Hannover Messe.

Scadenza per le richieste di partecipazione: 8 aprile.

Technology & Business Cooperation Days 2024

Nel contesto di Hannover Messe la rete EEN promuove l’evento B2B Technology & Business Cooperation Days 2024 in due sessioni: online dal 9 all’11 aprile e in presenza dal 22 al 25 aprile.

Unioncamere Campania co-organizza l’evento B2B annuale Technology & Business Cooperation Days promosso nel contesto di Hannover Messe 2024 la più importante

manifestazione mondiale nell'ambito dell'industria e dell'automazione. L'obiettivo è facilitare i contatti con potenziali partner di produzione, buyer, fornitori di materiali, di tecnologie e di servizi, interessati ad avviare nuove collaborazioni commerciali e tecnologiche.

https://technology-business-cooperation-days-2024.b2match.io/

L'evento, rivolto a imprese, startup, università, centri di ricerca, si focalizza su:

- Soluzioni Industria 4.0 e Smart Factory
- Tecnologie di produzione efficienti nell'utilizzo delle risorse e dell'energia
- Energia e Mobilità Sostenibile
- Strumenti di misura

L'evento B2B è organizzato in 2 sessioni:

- 1 sessione ONLINE dal 9 all'11 aprile 2024 per le organizzazioni che non possono partecipare personalmente a causa di limitazioni di viaggio, distanze elevate o costi;
- 1 sessione IN PRESENZA dal 22 al 25 aprile 2024.

La partecipazione all'evento è **gratuita**, previa registrazione e inserimento di un profilo e di almeno un campo nella sezione "marketplace" (richiesta o offerta di prodotto, servizio, partnership, progetto, expertise, investimento).

Sarà necessario indicare come "**Support Office" Unioncamere Campania** per poter ricevere supporto prima, durante e dopo l'evento.

La scadenza per la registrazione è fissata all'8 aprile 2024.

Info: SIMONE SPARANO simone.sparano@cam.camcom.it

Responsabile area di Coordinamento "Programmi e fondi Comunitari, Nazionali e Regionali ed Ufficio di Bruxelles"

Head of European Affairs
Enterprise Europe Network Project Manager

Unioncamere Campania

Tel. (+39) 081 410 91 23 Fax (+39) 081 580 17 69

www.unioncamere.campania.it

www.bridgeconomies.eu

www.enterprise-europe-network-italia.eu

www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

AGEVOLAZIONI | Piano 5.0: caratteristiche investimenti, tipologia incentivi, certificazione ex ante ed ex post, modalità accesso agevolazioni

scritto da Marcella Villano | Marzo 20, 2024

In riferimento a quanto anticipato nella news dedicata all'audizione di Confindustria al DL PNRR, evidenziamo che, una delle misure di principale interesse del decreto, è l'art. 38 relativo al Piano Transizione 5.0, che di seguito illustriamo.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

In particolare, con il Piano 5.0. si introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, per investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

Quanto al perimetro soggettivo, il Decreto esclude le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza o da altre leggi speciali. Al riguardo, Confindustria ha evidenziato l'opportunità di chiarire che il rinvio ad altre procedure concorsuali come causa di esclusione dall'agevolazione debba intendersi riferito solo a procedure liquidatorie, essendo invece compatibile con la misura la fattispecie di procedure che assicurino la continuità aziendale.

Sul piano oggettivo, il passaggio dal 4.0 al più premiante Piano 5.0 avviene se, con i nuovi investimenti in beni 4.0, si consegue anche una riduzione dei consumi energetici.

Infatti, con la nuova misura sono agevolabili gli investimenti, effettuati nel 2024 e nel 2025, in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B delle legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati

dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

Inoltre, ai soli fini del credito d’imposta 5.0, il DL include tra i beni agevolabili dell’allegato B anche: *a)* software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata e/o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); *b)* i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera A.

Sarebbe importante ampliare tale lista di beni agevolabili per il credito 5.0, considerando le tecnologie in grado di coniugare efficienza energetica e digitalizzazione. Ad esempio, sistemi di cogenerazione, trigenerazione e di recupero calore da processi industriali finalizzati all’autoconsumo energetico, nonché impianti di raffreddamento con relativo recupero di calore. Risulta importante includere, infatti, quelle soluzioni tecnologiche legate alla produzione, al recupero e al riutilizzo di energia maggiormente finalizzate all’efficientamento energetico dei processi produttivi, secondo la finalità della misura 5.0.

La misura, riguardando gli investimenti effettuati nel 2024 e nel 2025, consente di attribuire rilevanza anche a eventuali investimenti già effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino all’entrata in vigore del DL, salva la necessaria integrazione dei profili documentali e dei relativi adempimenti. A tal riguardo, va rimarcata la necessità di chiarimenti tempestivi, per poter consentire a imprese che abbiano già effettuato investimenti 4.0 di innestarsi nel canale, più complesso, del 5.0 e, dunque, di porre in essere i necessari adeguamenti documentali e procedurali (es. integrazione delle fatture, certificazione dei costi, redazione progetti 5.0, etc.).

Su questo profilo, occorre chiarezza anche sul passaggio ora non trattato nel testo della norma, vale a dire l'eventualità che un'impresa che, per qualsiasi motivazione, non riesca a completare l'investimento comunicato *ex ante*, possa comunque avvalersi delle ordinarie agevolazioni del piano 4.0, vigenti per il 2024 o 2025. É indubbio che questa eventualità espone a complicazioni operative per l'impresa che dovrà, per esempio, aggiornare due volte le fattura, ma è ragionevole adottare soluzioni che salvaguardino gli investimenti effettuati.

La riduzione dei consumi è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

La norma opportunamente disciplina l'ipotesi di imprese di nuova costituzione per le quali il risparmio energetico conseguito dovrà essere calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale. Importante, tuttavia, che il MIMIT definisca con chiarezza e tempestività quali sono gli scenari controfattuali (che secondo la prassi comunitaria dovrebbero intendersi quali i consumi attesi di energia elettrica dell'impresa in assenza dell'agevolazione), prendendo in considerazione le diverse ipotesi che si possono verificare: impresa di nuova costituzione, nuova linea produttiva, modifica a una linea produttiva già esistente, intervento di operazioni straordinarie con trasferimento della titolarità dei beni, etc.

Se si realizzano le condizioni sopra indicate (investimenti in allegato A e/o allegato B più la riduzione consumi del 3 o del 5 per cento) sono, inoltre, agevolabili:

- gli investimenti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, ad eccezione delle biomasse, esclusivamente destinata all'autoconsumo nei propri processi

produttivi. Occorre sul punto evidenziare la necessità di escludere solo le biomasse che non rispettano i criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas serra definiti nella Direttiva 2018/2001 come recentemente aggiornata dalla Direttiva 2023/2413. In particolare, segnaliamo che l'attuale formulazione della norma potrebbe portare all'esclusione anche degli impianti di biometano e dei combustibili alternativi contenenti biomassa, che sono invece specificatamente promossi nell'ordinamento nazionale e considerati fondamentali per la decarbonizzazione anche nella bozza di Piano Nazionale Integrato Energia e Clima inviata alla Commissione Europea dall'Italia nel giugno del 2023. Sarebbe altresì auspicabile specificare che l'autoconsumo possa avvenire anche tramite un impianto rinnovabile sito al di fuori del perimetro aziendale, tramite tipologie impiantistiche che prevedano l'impiego dell'infrastruttura di rete per il collegamento dell'impianto di produzione con il cliente finale;

- le spese per la formazione del personale dipendente per l'acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi fino a un massimo del 10% del valore dell'investimento e non oltre 300 mila euro. A differenza della precedente disciplina del credito d'imposta formazione, il decreto limita la possibilità di beneficiare della misura solo alle attività di formazione erogate ai dipendenti da soggetti esterni alle imprese, individuati con il successivo decreto attuativo. Occorrerà, sul punto, specificare le tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica (per la transizione digitale può rilevare quanto già determinato con riferimento alla precedente misura del credito di imposta formazione 4.0; stessa cosa si dovrà fare per quelle rilevanti per la transizione energetica).

Attività escluse dall'agevolazione

Il Decreto contempla anche alcune esclusioni in merito alle attività considerate in contrasto con il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020 (c.d. DNSH). Secondo la disciplina comunitaria la valutazione se una determinata attività arreca un danno significativo deve essere compiuta "tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti" *da* un'attività economica, ad esempio se "l'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra".

Escludere alcune attività *tout court* non appare il criterio corretto di valutazione della "significatività" delle emissioni di gas serra della singola impresa, né tanto meno risponde al requisito della necessaria valutazione dell'impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita. In particolare, sono esclusi dall'agevolazione i seguenti investimenti in attività:

- direttamente connesse ai combustibili fossili;
- nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, il cui smaltimento potrebbe causare un danno all'ambiente.

Sono altresì esclusi – come già visto per il Piano 4.0 – gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Come anticipato, questo profilo delle esclusioni dovrà essere attentamente valutato. Infatti, tra le esclusioni compaiono le attività riconducibili al sistema di scambio di quote di emissione (ETS) e si tratta di oltre 1.000 imprese coinvolte nella produzione di carta, ceramica, acciaio, metalli non ferrosi, vetro, ghisa, cemento, diversi prodotti chimici, idrogeno, ecc. che rappresentano i comparti strategici per il Paese, perché sono alla base delle filiere industriali italiane e ne condizionano la competitività. Si tratta di settori esposti alla concorrenza internazionale e a rischio delocalizzazione, per i quali le esigenze di una decarbonizzazione competitiva rappresentano una priorità.

Peraltro, l'esclusione delle attività ETS che generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento sembra basata su una impropria valutazione del ruolo degli stessi parametri di riferimento *(benchmark*). Infatti, i benchmark sono definiti dalla Commissione europea – indipendentemente dalle tecnologie impiegate per la fabbricazione degli specifici prodotti nei diversi siti produttivi e senza valutazione della significatività delle performance emissive delle singole imprese – al solo fine di determinare l'assegnazione preliminare delle quote gratuite ai settori soggetti a rischio di delocalizzazione delle emissioni di carbonio (*carbon* leakage).

Di fatto, rientrano nei benchmark solo i *best performer,* ossia gli impianti che presentano performance emissive di produzione pari o inferiori al 10% fra tutte le imprese europee di ogni settore; ne consegue che un loro improprio impiego ai fini

della definizione delle attività elegibili esclude circa il 90% delle imprese europee soggette all'ETS. Si escluderebbero proprio le attività che presentano valori emissivi superiori ai benchmark e che sono intenzionate a investire nella decarbonizzazione. Inoltre, la Commissione non ha definito i parametri di riferimento per i settori ETS che non sono considerati a rischio di Carbon leakage, cosa che potrebbe generare una disparità di trattamento per l'accesso alla misura.

Anche per quanto riguarda l'esclusione delle attività che producono un'elevata dose di rifiuti speciali pericolosi, è necessario fare delle ulteriori valutazioni. Escludere attività sulla base della produzione di una "elevata" dose – quantità che dovrebbe, comunque, essere meglio specificata e definita – non rappresenta, infatti, un approccio corretto in ottica di economia circolare, in cui le attività di recupero e riciclo svolgono un ruolo fondamentale. Tali attività, inoltre, non comportano alcun impatto ambientale negativo significativo.

Al riguardo, il decreto attuativo – che dovrà anche indicare le possibili eccezioni agli investimenti non agevolabili – rappresenta lo strumento su cui confrontarsi con il MIMIT per migliorare la norma e ridurre il perimetro delle esclusioni. In particolare:

· per quanto riguarda la lettera b) della disposizione in esame, si ritiene che le imprese appartenenti ai settori ETS andrebbero incluse nel perimetro applicativo di transizione 5.0 per supportarle, attraverso l'efficienza energetica e gli investimenti in fonti energetiche rinnovabili, nel percorso di abbattimento delle emissioni, con benefici che si trasmetterebbero a tutte le filiere produttive a valle. In alternativa, per una corretta interpretazione e applicazione della norma, in linea con quanto peraltro incluso all'articolo 10-*bis* della Direttiva ETS recentemente modificata (Direttiva 2023/959), si ritiene che possano essere

esclusi dalla agevolazione i soli gestori di impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono superiori all'80° percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto se, entro i termini previsti, non hanno stabilito un piano di neutralità climatica. In questo modo, si può perseguire l'obiettivo dichiarato della misura, vale a dire sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese. L'interpretazione auspicata consente dunque di supportare proprio le imprese alle quali è chiesto di più per la decarbonizzazione dell'economia, consentendo l'accesso a un beneficio fiscale che intende sostenere progetti di innovazione tecnologica tesi alla riduzione complessiva di consumi ed emissioni.

· per quanto riguarda la lettera d) della disposizione in esame, si ritiene necessario definire il perimetro delle esclusioni all'agevolazione del credito d'imposta per:

"attività nel cui processo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti": dovrebbe intendersi la sola attività connessa al bene materiale oggetto di contributo e non, invece, la linea produttiva in cui tale bene è inserito o con cui è interconnesso. Ad esempio, un'isola di lavoro interconnessa con altre isole di lavoro o con una serie di macchinari messi in sequenza dovrebbe essere considerata a sé, per le sostanze inquinanti che quel bene materiale genera. Qualora le sostanze inquinanti derivino dalla lavorazione complessa di più macchinari posti in sequenza, o in parallelo, di cui almeno uno non sia oggetto del contributo di cui al D.L. 19/2024, non dovrebbero essere considerate afferenti all'oggetto del contributo stesso e, quindi, incidenti nell'esclusione;

"elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi": dovrebbe intendersi una quantità di rifiuti speciali pericolosi superiore al 50% del totale dei rifiuti pericolosi generali annualmente dallo stabilimento. Il

bene materiale oggetto del contributo dovrebbe, cioè, generare annualmente dal suo processo di lavorazione una quantità di rifiuti speciali pericolosi superiore al 50% del totale dei rifiuti pericolosi che lo stabilimento annualmente produce;

- *"rifiuti speciali pericolosi il cui smaltimento potrebbe causare un danno all'ambiente"*: dovrebbero intendersi quei rifiuti pericolosi che vengono destinati alle operazioni di smaltimento che vanno da D1 a D15, ricomprese nell'allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006. Dovrebbero, invece, essere ammessi all'agevolazione quei beni che generano rifiuti speciali pericolosi che vengono destinati a tutte le operazioni di recupero, da R1 a R13 di cui all'allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/2006. Inoltre, dovrebbero essere ammessi quei beni che generano rifiuti speciali pericolosi destinati all'operazione di trattamento fisico-chimico D9 di cui all'allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006 anche se preliminarmente destinati ad operazione D15.

Misura del credito d'imposta

Il credito d'imposta è riconosciuto, in presenza di riduzione dei consumi energetici del 3 per cento o del 5%, nella misura del:

- 35 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

- 15 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

- 5 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

In caso di maggiori riduzioni dei consumi energetici, per ciascuna quota di investimento di cui sopra, il credito è riconosciuto con le seguenti maggiori aliquote:

- al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento;

- al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento.

Modalità di accesso all'agevolazione

Un aspetto rilevante del Piano 5.0 attiene al coinvolgimento del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), che diventa il riferimento per l'accesso all'agevolazione e si avvarrà di una piattaforma informatica per gestire il flusso di informazioni da e verso le imprese. In particolare, per poter utilizzare il credito d'imposta 5.0 l'impresa deve presentare al GSE apposite comunicazioni – prima, durante e dopo l'investimento – cui allegare una certificazione *ex ante* ed *ex post*, rilasciata da un valutatore indipendente

Nel dettaglio, ai fini dell'accesso al beneficio, le imprese presentano al GSE, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dallo stesso Gestore: *i)* una comunicazione relativa alla descrizione del progetto di investimento e al costo dello stesso (sulla base del quale

calcolare il credito di imposta "prenotato"); *ii)* una certificazione *ex ante* relativa alla riduzione dei consumi energetici conseguibili attraverso l'investimento indicato.

Il GSE verifica la completezza della documentazione e trasmette quotidianamente al MIMIT l'elenco delle imprese richiedenti e l'importo del credito prenotato.

Successivamente, l'impresa trasmette al GSE comunicazioni periodiche sull'avanzamento dell'investimento e, in base alle stesse, viene determinato l'importo del credito utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato (sono ammesse variazioni in diminuzione, dovute ad esempio a minori investimenti, ma non in aumento).

Al completamento dell'investimento, l'impresa ne trasmette comunicazione al GSE, unitamente a una certificazione ex post attestante l'effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla dichiarazione ex ante.

Il GSE trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie e l'ammontare definitivo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione e dopo 5 giorni da questo invio, l'impresa potrà utilizzare il credito d'imposta (vd. *infra*).

Le due certificazioni, *ex ante ed ex post,* sono rilasciate da valutatori imparziali, i cui requisiti verranno definiti da un decreto del MIMIT. In ogni caso, il Decreto include tra i soggetti abilitati: i) gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; ii) le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

Per le PMI, le spese sostenute per adempiere a tale obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta, per un importo non superiore a 10.000 euro.

Sul tema certificazioni, è inoltre necessario chiarire se l'interconnessione dei beni possa essere certificata dagli stessi soggetti indicati, nel caso abbiano le competenze necessarie, o se occorra ottenere la perizia secondo le modalità prevista per il 4.0.

In merito alla procedura sin qui descritta, poiché le modifiche *in itinere* sono consentite solo in diminuzione (ossia indicando un ammontare di agevolazione inferiore a quello stimato all'avvio dell'investimento), occorre evidenziare il rischio di una corsa alla comunicazione/certificazione *ex ante*, con un conseguente, potenziale, rapido esaurimento delle risorse.

È necessario, quindi, che il decreto attuativo definisca criteri in grado di assicurare il beneficio alla più ampia platea di imprese, considerata anche la possibilità che si liberino risorse per effetto di disallineamenti tra il risparmio energetico atteso e quello conseguito. Per questo motivo, Confindustria ha sollecitato l'adozione di soluzioni a questo rischio, onde evitare un effetto "click-day" che restringa eccessivamente l'alveo dei destinatari della misura.

Inoltre, il Piano 5.0 prevede adempimenti aggiuntivi rispetto al 4.0 anche per ciò che attiene alla certificazione dei costi: l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono, infatti, risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in

aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Utilizzo del credito d’imposta

Come anticipato in precedenza, l’impresa potrà utilizzare il credito d’imposta in compensazione decorsi 5 giorni dall’invio operato dal GSE all’Agenzia delle Entrate dell’elenco delle imprese che hanno completato l’investimento, con annessa certificazione *ex post,* e l’ammontare del credito definitivamente “maturato” (comma 13).

Il decreto attuativo dovrà chiarire come il GSE comunichi all’impresa beneficiaria il nulla osta all’utilizzo del credito di imposta. Ottenuta questa validazione, l’impresa potrà utilizzare il credito d’imposta presentando entro il 31 dicembre 2025 il modello F24. Se l’impresa non ha capienza per fruire dell’intero credito, può riportare in avanti e utilizzare in almeno cinque quote annuali di pari importo l’ammontare non ancora utilizzato.

Anche per gli investimenti 5.0 è previsto un meccanismo di *recapture*, che consiste nella riduzione del credito d’imposta e nel riversamento del credito già utilizzato nel caso di cessione dei beni agevolati, di destinazione a finalità diverse o ad altre strutture anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria. Il periodo di sorveglianza è, per questa misura, esteso da 2 a 5 anni, successivi al completamento degli investimenti. Analogamente a quanto previsto nel Piano 4.0, rilevano gli investimenti sostitutivi: viene, infatti, riconosciuta la possibilità di mantenere il diritto al credito maturato in caso di sostituzione dei beni con altri che permettano di raggiungere il medesimo risultato in termini di riduzione dei consumi energetici.

Infine, il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai

medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta 4.0 per investimenti in beni nuovi strumentali, nonché con il credito d'imposta per investimenti nella "ZES unica". Al contrario, si garantisce la cumulabilità con altre agevolazioni, purché non si superi il costo sostenuto.

Decreto attuativo del MIMIT

Il provvedimento rinvia al decreto attuativo del MIMIT, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione del DL, la definizione di una serie di elementi. In particolare, tale decreto dovrà individuare, oltre ai soggetti esterni cui affidare la formazione prevista dalla norma in esame, le modalità attuative dell'agevolazione, con riguardo:

- al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, nonché la pertinenza e la congruità delle spese sostenute e l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

- ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito;

- alle procedure di fruizione del credito d'imposta;

- all'individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post, nonché alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico; dovrà trattarsi di coperture di ammontare congruo rispetto al valore complessivo degli incarichi assunti;

- alle modalità con cui assicurare il

monitoraggio in ordine al concorso del beneficio in esame al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'allegato VI del regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021;

- alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa previsto.

Vigilanza e controlli

Il Decreto affida al MIMIT, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.

Inoltre, ai fini dei controlli successivi, l'impresa è tenuta a conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Sulla base della documentazione contabile e tecnica, il GSE effettua, entro termini concordati con l'Agenzia delle entrate, i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti per la fruizione del beneficio. Sul punto la norma fa menzione anche di "eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese" e potrebbe essere utile precisare quale sia la documentazione richiesta per consentirne la predisposizione in tempi compatibili con l'alveo temporale della misura.

É un dato inedito e positivo quello del coinvolgimento di un ente tecnico terzo (GSE) nelle verifiche relative alla fruizione di incentivi fiscali con particolare riferimento ai

profili operativi su cui gli uffici fiscali non hanno adeguate competenze.

L’esperienza degli anni più recenti ha visto un ampio ricorso allo strumento del credito di imposta che, da strumento fiscale in senso stretto, derivante dalla liquidazione di tributi e fruito generalmente nella stessa dichiarazione ha assunto anche ruoli diversi, diventando uno strumento centrale di politica industriale per indirizzare e sostenere specifiche tipologie di investimenti delle imprese. Questa tendenza ha, però fatto emergere, in ogni fase applicativa dello strumento fiscale (calcolo, emersione di dubbi interpretativi, controlli, contenzioso) la imprescindibile commistione di competenze, professionalità, amministrazioni diverse.

Ben venga, dunque, il coinvolgimento del GSE nelle verifiche, nonché nella eventuale fase contenziosa perché non si può pretendere dal verificatore quel necessario bagaglio di qualificate competenze tecniche e specialistiche extra-fiscali sottostanti a norme agevolative di questo tipo.

Il MIMIT provvede allo sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire la gestione delle certificazioni presentate dai beneficiari, nonché a effettuare l’attività di monitoraggio e controllo sull’andamento della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto dei limiti delle risorse. La piattaforma è funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio e la gestione dei dati anche concernenti altre misure incentivanti, in modo da individuare sinergie attivabili con altre fonti di finanziamento europee.

Oneri finanziari

Gli oneri derivanti dalla misura sono a pari a circa 1 miliardo per il 2024, 3 miliardi per il 2025 e 416 milioni di euro per il 2026, che aumentano, in termini di indebitamento netto a 3 miliardi per il 2024. A tali oneri si provvede a

valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 “Transizione 5.0” finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.”

PNRR | Audizione Confindustria DL PNRR

scritto da Annamaria Laurenzano | Marzo 20, 2024

Lo scorso 12 marzo, Confindustria è stata audita dalla Commissione Bilancio e Tesoro della Camera dei Deputati nell’ambito dell’*iter* di conversione in legge del DL n.19/2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cosiddetto “DL PNRR”), che reca anche le attese misure del c.d. Piano 5.0.

La posizione di Confindustria è stata illustrata dal Vice Presidente per le Filiere e le Medie Imprese, Maurizio Marchesini che ha espresso, in linea generale, una valutazione positiva sul contenuto del decreto-legge, **evidenziando, tuttavia, la necessità di affrontare con urgenza la fase attuativa degli interventi previsti.** Con riferimento alle modifiche alla cornice finanziaria, Confindustria auspica che siano effettivamente in grado di assicurare l’attuazione delle misure del PNRR e il rifinanziamento dei progetti che ne sono usciti. Ritenute positive anche le modifiche alla *governance* del Piano, nella misura in cui ne accelerano l’attuazione.

In particolare, durante l’audizione, il VP Marchesini si è soffermato su quattro direttrici:

1. ***Il rilancio degli investimenti privati per la twin transition con la leva del Piano transizione 5.0***

Il Piano 5.0 risulta ben strutturato e coerente con le interlocuzioni avute con il MIMIT, vale a dire: definire un quadro certo per l'accesso all'agevolazione; rafforzare il nesso tra digitalizzazione e sostenibilità; supportare l'adeguamento delle competenze.

Al contempo, occorre **affrontare con urgenza la fase attuativa**, focalizzando alcuni temi prioritari: i ristretti tempi di implementazione; le limitazioni per alcune categorie di imprese, che svolgono attività considerate in contrasto con il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH); il divieto di cumulo con le agevolazioni previste nella cd. ZES Unica.

In questo senso, l'audizione è stata l'occasione per ribadire la più ampia disponibilità di Confindustria al confronto, per favorire una rapida definizione dei contenuti del decreto attuativo, auspicando che venga istituita una cabina di regia con le imprese e che venga attivato un coordinamento tra i diversi attori istituzionali coinvolti, cioè MIMIT, Agenzia delle Entrate e GSE.

1. ***La revisione della cornice finanziaria per l'attuazione del PNRR rimodulato e il rifinanziamento degli investimenti esclusi***

Il Decreto delinea una complessa riarticolazione delle risorse necessarie a realizzare sia gli interventi del PNRR rimodulato, sia quelli non più finanziati dallo stesso. Confindustria auspica che le modifiche alla cornice finanziaria siano effettivamente in grado di assicurare l'attuazione delle misure del PNRR e il rifinanziamento dei progetti che ne sono usciti.

1. ***L'efficientamento della governance del PNRR, con l'obiettivo di accelerare e rendere più trasparente l'attuazione del PNRR***

In linea con quanto sostenuto un anno fa con riferimento al

precedente DL PNRR, Confindustria ha ribadito la propria posizione favorevole al ridisegno della *governance* realizzata dal Governo e nel cui solco si inseriscono le nuove misure, che esprimono l'intenzione di accelerare l'attuazione del Piano e rafforzare la fase di verifica e monitoraggio sugli obiettivi.

1. ***Il contrasto al lavoro irregolare***

Per Confindustria, la sicurezza rappresenta un valore, poiché è una condizione cruciale per assicurare dignità al lavoro. Il rispetto delle regole in questo campo è anche un fattore di competitività e incide sulla leale concorrenza. Alla luce di queste premesse, alcune scelte compiute dal Decreto, come il meccanismo della cd. patente a punti nei cantieri, nonché l'istituzione della "Lista di conformità INL" e l'inasprimento del sistema sanzionatorio sul lavoro sommerso, non sembrano segnare una svolta verso un approccio innovativo e di responsabilizzazione di tutti gli attori della sicurezza.

In tema di affidamenti pubblici e privati, se da un lato è condivisibile l'obiettivo di contrastare il fenomeno degli appalti non genuini e la cd. contrattazione pirata, dall'altro non lo è la scelta di prescindere dal requisito della rappresentatività nell'individuare il contratto collettivo applicabile negli appalti.

Pubblichiamo il testo dell'audizione.

Audizione+Confindustria+DL+PNRR-12marzo24

LAVORO | Decreto Legge 2

marzo 2024, n. 19 – nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 521/2024

scritto da Giuseppe Baselice | Marzo 20, 2024

Come noto, lo scorso 2 marzo è stato pubblicato in G.U. il D.L. n.19/2024 (c.d. decreto PNRR-bis) che ha introdotto importanti novità in materia giuslavoristica.

In particolare, il provvedimento prevede tra l'altro nuove disposizioni in materia di DURC, un generale inasprimento delle sanzioni per le esternalizzazioni di manodopera, di quelle relative a omissioni e evasioni contributive, sino alla maxi- sanzione per il lavoro nero e di quella relativa alle attività stagionali.

Vengono inoltre previste: l'introduzione di una lista di conformità per le imprese in regola con gli adempimenti in materia di lavoro e legislazione sociale, un sistema di qualificazione delle aziende e dei lavoratori autonomi tramite crediti (cd. Patente a punti) al fine di implementare l'attività di prevenzione nei cantieri e l'implementazione dell'organico ispettivo.

In attesa della conversione in legge del provvedimento, l'INL con la nota n.521/2024 – allegata – segnala le citate novità.

DURC e regolarità contributiva (art. 29, comma 1)

L'art. 29, comma 1, de D.L. n. 19/2024 è intervenuto a modificare l'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 subordinando il riconoscimento di benefici normativi e contributivi all'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale "*comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza*

nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali (…)"

Si introduce poi un comma 1175-bis, prevedendo che resti fermo il diritto ai benefici "*in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione*".

Appalto e distacco (art. 29, comma 2)

Nell'ambito della disciplina in materia di appalto il legislatore introduce due importanti novità.

Anzitutto si introduce un nuovo comma 1-bs all'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 che riconosce al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto "*un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto*".

In secondo luogo, si provvede ad integrare il comma 2 dello stesso art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilendo che l'istituto della responsabilità solidale retributiva e contributiva trova applicazione anche nelle ipotesi di illiceità della somministrazione, dell'appalto e del distacco di cui all'art. 18, commi 2 e 5-bis, dello stesso D.Lgs. n. 276/2003.

Aumento dell'importo maxisanzione per lavoro "nero" (art. 29, comma 3)

L'art. 29, comma 3, è intervenuto a modificare l'art. 1, comma 445, della L. n. 145/2018 lett. d), elevando dal 20% al 30% l'aumento già previsto degli importi sanzionatori indicati dall'art. 3 del D.L n. 12/2002 (conv. da L.73/2002) in caso di impiego di lavoratori "in nero".

Sanzioni appalto e somministrazione illecita (art. 29, commi 4 e 5)

L'art. 29, commi 4 e 5, intervengono a modificare la disciplina sanzionatoria in materia di appalti e somministrazioni illecite e fraudolente. L'intervento prevede sostanzialmente che le fattispecie previste dall'art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, già depenalizzate ad opera del D.Lgs. n. 8/2016, tornino ad avere rilevanza penale. In tal caso le sanzioni prevedono la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda con l'ipotesi di aggravante – già prevista dall'art. 38-bis del D.Lgs. n. 81/2015 ora abrogato – nelle ipotesi in cui "*la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore*".

Imprese agricole e attività stagionali (art. 29, comma 6)

L'art. 29, comma 6, è intervenuto a modificare l'art. 1, comma 354, della L. n. 197/2022 apportando dei correttivi alla disciplina sanzionatoria in materia di impiego di lavoratori stagionali. In particolare, si prevede ora che in caso di superamento del limite di 45 giornate annue delle "*prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato*" i rapporti di lavoro si trasformano a tempo indeterminato. Inoltre, si prevede che, in caso di utilizzo di

soggetti diversi da quelli di cui al comma 344 della L. n. 197/2022 (disoccupati, percettori di NASpI, pensionati, giovani, detenuti ecc.), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore. Si conferma inoltre la non applicazione della diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

Lista di conformità (art. 29, commi 7-9)

I commi da 7 a 9 dell'art. 29 prevedono che, laddove all'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non emergano violazioni o irregolarità, l'INL rilasci un attestato e iscriva l'impresa, previo assenso, in un elenco informatico, consultabile pubblicamente, denominato "lista di conformità INL".

I datori di lavoro per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione non saranno sottoposti ad ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla lista.

Verifica della congruità (art. 29, commi 10-13)

I commi da 10 a 13 dell'art. 29 prevedono, in materia di appalti pubblici e privati in edilizia, che il responsabile del progetto, negli appalti pubblici e il committente, negli appalti privati, verifichino la congruità dell'incidenza della

manodopera sull'opera complessiva.

Qualora tale verifica non sia effettuata – in ambito pubblico, per gli appalti di valore pari o superiore a 150.000 euro, in ambito nel privato, per gli appalti di valore pari o superiore a 500.000 euro – scattano delle conseguenze sanzionatorie.

L'accertamento delle violazioni è rimesso agli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale.

Incentivi lavoro domestico (art. 29, commi 15-18)

L'art. 29, ai commi 15-18, introduce un incentivo "*in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell'indennità di accompagnamento*".

Trattasi di un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.

Al fine di poter godere dell'esonero il datore di lavoro destinatario della prestazione deve possedere un valore dell'ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria non superiore a 6.000 euro.

Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'art. 1, comma 3 nn. 1-5, del D.P.R. n. 1403/1971 (assistenza degli invalidi, mutilati, ciechi, ecc.).

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (art. 29, comma 19)

L’art. 29, comma 19, sostituisce l’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 che reca la disciplina del “*Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti*”.

La disposizione introduce la c.d. “patente” a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.

Il sistema della patente rappresenta un meccanismo di qualificazione e selezione delle imprese che operano nei cantieri già al momento del suo rilascio, subordinato al possesso di determinati requisiti.

La patente è rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti e subisce delle decurtazioni variabili a seconda della gravità della violazione commesse. Per lavorare nei cantieri sarà necessario che sulla patente a punti siano presenti almeno 15 crediti residui, pena il pagamento di sanzioni amministrative.

Il sistema della patente sarà comunque operativo dal 1° ottobre p.v. e all’esito della integrazione del portale nazionale del sommerso in cui troverà posto una apposita sezione per la gestione informatizzata del documento.

Sanzioni civili per omissione/evasione contributiva (art. 30)

L’art. 30 del D.L. n. 19/2024 introduce, a far data dal 1° settembre 2024, importanti modifiche all’art. 116, comma 8, della L. n. 388/2000 recante la disciplina sanzionatoria per omissione/evasione contributiva.

Inoltre, la disposizione, sempre a decorrere dal 1° settembre 2024, introduce nuovi obblighi a carico dell’INPS “*al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti,*

stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili". In particolare, si chiede all'Istituto di mettere a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi; al contribuente è invece rimessa la facoltà di segnalare all'INPS "*eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti*". Sulla base di tale interlocuzione possono emergere inadempimenti contributivi rispetto ai quali si prevedono specifiche sanzioni e percorsi di regolarizzazione.

Implementazione degli organici ispettivi (art. 31, commi 1-9)

L'art. 31, ai commi 1-9, prevede una implementazione degli organici dell'Ispettorato nazionale del lavoro attraverso la proroga delle autorizzazioni ad assumere non ancora utilizzate, l'assunzione di n. 250 nuove unità di personale ispettivo tecnico, un aumento del contingente di personale dell'Arma di 50 unità.

Efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 31, comma 10)

L'art. 31, comma 10, stabilisce che, al fine di garantire un adeguato presidio del territorio attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento su tutto il territorio nazionale dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, determinate somme che già sono destinate al bilancio dell'Ispettorato in forza di disposizioni vigenti "*possono essere altresì utilizzate per finanziare, nel limite di 20 milioni di euro, l'efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso misure da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del direttore*

dell'Ispettorato".

Incentivazione del personale ispettivo (art. 31, comma 11)

L'art. 31, comma 11, apporta alcune modifiche al sistema di incentivazione del personale ispettivo (c.d. fondo "Poletti") eliminando il precedente limite complessivo di 13 milioni di euro da destinare alle misure incentivanti ed introducendo un limite individuale "*del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo*".

Rispristino ruoli ispettivi INPS e INAIL (art. 31, comma 12)

L'art. 31, comma 12, abrogando alcune disposizioni del D.Lgs. n. 149/2015, ripristina i ruoli ispettivi di INPS e INAIL e consente agli Istituti di poter assumere nuovo personale da adibire alla attività di vigilanza, lasciando tuttavia inalterati ruolo e competenze dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della programmazione e coordinamento di tutta l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.

All.to INL-nota-13-marzo-2024-novita-decreto-19-2024 (2)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

LAVORO | Progetto OMNIA IS –

Domanda di CIGO: messaggio Inps Hermes n. 1109 del 14/03/2024 – Video pillola informativa

scritto da Giuseppe Baselice | Marzo 20, 2024

Facciamo seguito alla nostra informativa del 4 marzo scorso per segnalare il messaggio Inps Hermes n. 1109 del 14.03.2024.

Nell'ambito dei progetti per l'attuazione dei programmi del PNRR affidati all'Inps, è stata realizzata "OMNIA IS" una Piattaforma Unica delle Integrazioni Salariali, *hub* operativo e informativo a supporto dei datori di lavoro, dei loro intermediari e degli operatori dell'Istituto.

Attraverso la piattaforma "OMNIA IS", in particolare, i datori di lavoro e gli intermediari possono fruire, all'interno di un unico ambiente, di numerose nuove funzionalità.

Tra queste, è presente il nuovo servizio di presentazione della domanda di CIGO, improntato alla semplificazione delle modalità di compilazione e alla proattività, attraverso l'introduzione di controlli e *alert* che restituiscono una serie di informazioni che guidano l'utente alla corretta redazione dell'istanza.

Il rilascio del servizio (comunicato con il messaggio Inps n. 2372 del 26/06/23) prevedeva che, per consentire un graduale apprendimento delle modalità d'uso del nuovo modello, i datori di lavoro e i loro intermediari potessero inoltrare la domanda avvalendosi sia del nuovo servizio sia utilizzando gli attuali applicativi.

Come già comunicato, a partire dal 2 maggio 2024, gli attuali applicativi verranno dismessi e la domanda di CIGO dovrà

essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma “OMNIA IS”.

Con il **messaggio 14 marzo 2024, n. 1109** l’INPS comunica che è stata realizzata una **video pillola informativa** che illustra nel dettaglio tutti i passaggi della nuova procedura di compilazione e invio della domanda di CIGO, per agevolare l’utilizzo del **nuovo servizio** da parte dei datori di lavoro e dei loro intermediari.

Il video pillola è disponibile anche sul sito internet www.inps.it al seguente percorso: “Home page” > “Imprese e Liberi Professionisti” > “Cassa Integrazione e riqualificazione del personale” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

Si accede alla nuova procedura di invio della domanda di CIGO sulla piattaforma “OMNIA IS” dal sito istituzionale www.inps.it, attraverso il servizio “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, come sopra indicato.

Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di livello 2, CNS o CIE 3.0 – viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”.

Dal sottomenu occorre, infine, scegliere la voce “OMNIA Integrazioni Salariali”.

Il manuale utente in formato pdf può essere consultato nella *home page* della procedura, alla voce “Documenti”.

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

SCARICA LA SELEZIONE DEGLI ARTICOLI

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 20, 2024

https://www.confindustria.sa.it/wp-content/uploads/2024/03/selezione-articoli-19-mar-2024.pdf